



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG/2010\169852

DEL 1/7/2010

AL PRESIDENTE CPA DI  
RAVENNA

AI COMPONENTI DELLE CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIA RIMINI, 7  
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
VIA FRANCESCO TORTA 8/10  
29100 PIACENZA

## **Oggetto: Amministratore di sostegno e contribuzione previdenziale**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Ravenna il 27/04/2010 prot. 5707, in merito all'oggetto nella seduta del 15/06/2010 espone quanto segue:

L'istituto dell'amministrazione di sostegno - introdotta negli artt. 404 e seguenti del codice civile dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi con uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge.

Viale A. Moro 44  
40127 Bologna

tel 051.527.6424-23  
fax 051.527.6533

Email: [cra@regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze.

Nel momento in cui il giudice tutelare affida espressamente la conduzione dell'impresa di cui l'interessato è titolare all'amministratore di sostegno, si verifica una dissociazione tra titolarità ed esercizio dell'impresa, versandosi in questi casi in una vera e propria sostituzione.

La titolarità permane comunque in capo al soggetto, tanto è vero che nonostante il soggetto titolare della qualifica d'imprenditore non possa in alcun modo intromettersi nella gestione dell'azienda, è comunque lui e solo lui ad essere soggetto al rischio di impresa, compreso quello di fallire, rischio che, di contro, non incombe sul soggetto che lo sostituisce nell'attività imprenditoriale.

In tal caso non si verifica né una sospensione dell'attività nel suo complesso né una variazione intesa come qualsiasi evento che determini una diversa valutazione degli obblighi contributivi dell'azienda (ad esempio: cambio attività che comporta diverse classificazioni; modifica della ragione sociale, ecc...) .

La Direzione centrale dell'INPS con nota del 10-4-2009, in risposta ad un quesito posto dalla Direzione Regionale Toscana avente ad oggetto: Lavoratori autonomi - Sospensione obblighi contributivi, ha chiarito che, ad eccezione del servizio militare e del congedo parentale, non esistono motivi che determinino la sospensione degli obblighi contributivi per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Nello stesso documento si specifica anche che la sospensione ottenuta presso l'Albo delle imprese artigiane non determina la sospensione dell'obbligo contributivo.

Il Presidente CRA  
Gluco Cavassini



Camera di Commercio  
Ravenna

**Commissione Provinciale Artigianato**

Segreteria  
Ufficio Albo Artigiani  
V.le Farini, 14 – Ravenna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0117890

del 29/04/2010

Mitt.: CPA DI RAVENNA



Spett.le

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Direzione Generale Attività

Produttive, Commercio, Turismo

c.a. Commissione Regionale per  
l'Artigianato

V.le Aldo Moro n. 44

40127 Bologna

Ravenna, 27 aprile 2010

Prot. n. 5707

Oggetto: richiesta parere.

La Commissione Provinciale dell'Artigianato di Ravenna ha deliberato di richiedere il seguente parere:

Il Tribunale di Ravenna ha fatto pervenire un decreto con il quale ha disposto la nomina di un amministratore di sostegno a favore di un imprenditore individuale artigiano; in tale decreto il Giudice tutelare ha autorizzato il nominato amministratore di sostegno in rappresentanza dell'imprenditore alla gestione in via provvisoria dell'impresa.

In considerazione che la legge legge 443/85 prevede in caso di invalidità, morte, interdizione, inabilitazione dell'imprenditore artigiano la possibilità di conservare su richiesta l'iscrizione all'Albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 8 per un periodo massimo di 5 anni a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto da familiari e affini ovvero dal tutore dei medesimi familiari, l'impresa si è avvalsa di tale facoltà.

A tal proposito si chiede se il titolare per il quale è stato nominato l'amministratore di sostegno debba continuare a pagare la contribuzione previdenziale artigiana.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento (Segreteria CPA 0544 484446 dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 12.00 alle 13.00 – Fax 0544/481499 – email [cpa@ra.camcom.it](mailto:cpa@ra.camcom.it)), si porgono distinti saluti.



Il Segretario della CPA di Ravenna  
Rag.M.Lippi

*M. Lippi*

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
DP		Classif.	238	08	290	50	

ANNO	NUMERO	SUB
Fasc.	10	1